

DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2023/2494 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2023

che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2023) 7605]

(I testi in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, polacca, rumena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare un dialogo bilaterale finalizzato al raggiungimento di un accordo con gli Stati membri interessati e notificare loro formalmente le proprie conclusioni.
- (2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni redatte a conclusione di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.
- (3) A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute secondo modalità che non violano il diritto dell'Unione.
- (4) Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito del dialogo bilaterale e delle procedure di conciliazione, risulta che parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata a titolo del FEAGA e del FEASR.
- (5) È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non si riferiscono a spese sostenute più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.
- (6) Gli importi che la presente decisione esclude dal finanziamento dell'Unione dovrebbero tenere conto anche delle eventuali riduzioni o sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto tali riduzioni e sospensioni hanno carattere provvisorio e non pregiudicano le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del medesimo regolamento.
- (7) Per i casi oggetto della presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per inosservanza delle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nella relazione di sintesi ⁽²⁾.
- (8) La presente decisione non pregiudica le conclusioni finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in cause pendenti alla data del 17 agosto 2023,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Ares(2023)6488249

